



Decreto Dirigenziale n. 180 del 30/12/2016

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 7 - Mobilita'

Oggetto dell'Atto:

Acquisizione sanante ex art. 42 bis, c.1, D.P.R. 8/6/2001 n. 327 – ditta Anna Votta Ronza.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che il signor Antonio Ronza dante causa della signora Anna Votta Ronza era proprietario in Casaluce (CE) di un fondo della estensione di mq. 16.621 censito in catasto al foglio 9, particella 61, classificato dallo strumento urbanistico in zona di edilizia residenziale di espansione;
- b. che una parte centrale di detto fondo, esteso mq 1.614 in esecuzione di ordinanza n. 752 del 31.12.1986 della Presidenza della Giunta Regionale della Campania - Commissario Straordinario di Governo per il programma di cui al titolo VIII della legge 219/1981, veniva occupato per la realizzazione della Bretella di Raccordo tra l'Asse Mediano (ex SS n. 162) e l'Asse di Supporto (ex SS. n. 7 Bis Dir);
- c. che con successiva ordinanza n. 1251 del 5.1.1988 la superficie occupata veniva estesa a mq 4.825;
- d. che detto secondo provvedimento veniva assunto in base ai poteri conferiti al Commissario Straordinario dal D.L. 3.12.1987 n. 429;
- e. che il bene di cui innanzi veniva interessato da occupazione ai fini della realizzazione del predetto svincolo della Bretella di Raccordo Asse Mediano / Asse di Supporto e le opere furono ritualmente realizzate;
- f. che, quindi, è stato realizzato lo svincolo della Bretella di Raccordo Asse Mediano – Asse di Supporto (strada rinominata dalla Provincia di Caserta avente funzione di gestione, S.P. n. 335) costituito da un rilevato stradale a due sensi di marcia che ha occupato trasversalmente il fondo originario (particella 61) dividendolo in pratica in due parti residuali rappresentate dal mappale 1204 e 1206 mentre la particella 1205 individua la sede stradale ed il suo relativo ingombro.
- g. che, siccome all'occupazione del bene non aveva mai fatto seguito un decreto di esproprio, con ricorso al TAR della Campania allibrato al n. 05620/2012 la Signora Anna Votta Ronza, avente causa del signor Antonio Ronza nelle more deceduto, chiese la restituzione previo ripristino dello status quo ante del suolo occupato per mq. 6.285, oltre il risarcimento dei danni, ovvero in subordine in caso di acquisizione del bene, il risarcimento dal valore venale oltre quello di occupazione legittima in ragione dell'occupazione come disposta, ai fini della realizzazione del predetto svincolo Bretella di Raccordo /Asse Mediano Asse di Supporto in riferimento del bene di proprietà della stessa in Casaluce (CE) di cui al folio 9, particella 61, zona C/4 residenziale di espansione di originarie Ha 2.28.25 poi ridotta a Ha 16621;
- h. che con sentenza n. 6049/2013, sezione V, il TAR della Campania dopo aver ammesso consulenza tecnica di ufficio accoglieva detto ricorso, così fra l'altro motivando il suo dictum *“Il comportamento dell'amministrazione che abbia emanato una valida dichiarazione di pubblica utilità ed un legittimo decreto di occupazione d'urgenza senza tuttavia emanare provvedimento definitivo di esproprio nei termini previsti dalla legge, deve essere, poi, qualificato come “illecito permanente” nella cui vigenza non decorre la prescrizione, ciò perché in questo caso manca un*

effetto traslativo della proprietà, stante la mancanza di provvedimento di esproprio, connesso alla mera irrevocabile modifica dei luoghi...;

- i. che la signora Anna Votta Ronza ha proposto nuovo ricorso al TAR Campania numero 4111/2014, per l'ottemperanza della citata sentenza 6049/2013, passata in giudicato;
- j. che con sentenza n. 3390/2015 il TAR della Campania disponeva la chiamata in giudizio della Regione Campania e l'estromissione dal giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per difetto di legittimazione passiva e accoglieva, altresì, il suddetto ricorso e, per l'effetto, ordinava al Consorzio Ascosa, all'A.n.a.s. s.p.a. e alla Regione Campania, di ottemperare alla sentenza n. 6049/2013 nei termini e con le modalità indicate in motivazione;
- k. che con la medesima sentenza il TAR disponeva, altresì, in caso di ulteriore inadempienza, nomina di Commissario ad acta ed individuava, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio disposta nel corso del giudizio, individuava le seguenti voci di danno, anche ai fini dell'eventuale esercizio del potere di acquisizione sanante:
 - a) il danno patrimoniale viene computato in € 1.026.913,35, di cui € 821.271,12, per il valore venale del bene occupato ed € 205.642,23 per il danno derivante dalla perdita di valore delle parti residue, le quali non costituiscono oggetto di acquisizione;
 - b) il danno non patrimoniale viene quantificato nella misura di € 102.691,33;
 - c) il danno da occupazione illegittima è quantificato nella misura di € 41.063,56 annui (dalla data della cessazione della occupazione legittima), nella misura del 5% del valore venale del bene occupato;
- l. in motivazione di sentenza di evince l'obbligo del risarcimento del danno da occupazione illegittima (di cui alla lett c) a carico del Consorzio Ascosa che, in qualità di concessionario per conto del Presidente della Regione Campania - era tenuto al corretto espletamento delle procedure espropriative.
- m. quanto all'obbligo di restituire gli immobili illegittimamente occupati ovvero, in alternativa, di esercitare, ricorrendone i presupposti, il potere di acquisizione sanante dei suoli interessati, ex art. 42-bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. – provvedendo in quest'ultimo caso alla corresponsione nei confronti della ricorrente delle somme sopra quantificate (lett. a e b) a titolo di danno patrimoniale, ivi incluso il danno da svalutazione delle parti residue, nonché a titolo di danno non patrimoniale, detratte le somme eventualmente già erogate alla proprietaria a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, ai sensi dell'art. 42-bis secondo comma,ultimo periodo del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. - il TAR Campania ha ritenuto che tale obbligo non possa che gravare sulle autorità amministrative istituzionalmente preposte alla gestione dell'opera pubblica realizzata nell'ambito della procedura espropriativa de qua e, pertanto, tale obbligo deve essere posto solidalmente a carico dell'ANAS s.p.a. e della Regione Campania;

- n. avverso detta sentenza proponevano appello al Consiglio di Stato autonomamente sia l'ANAS con ricorso n. 7923/2015, sia l'ASCOSA con ricorso n. 8200/15, sia la Regione Campania con appello incidentale;
- o. il Consiglio di Stato sez. IV dopo aver riunito i detti appelli ha reso la sentenza n. 862/2016, trasmessa dall'Avvocatura regionale con nota prot. n. 171472 del 10/03/2016, con la quale ha definitivamente deciso di:
- respingere l'appello del Consorzio Ascosa e gli appelli incidentali della Regione Campania;
 - accogliere l'appello proposto dall'Anas riformando la gravata sentenza unicamente nella parte in cui ha addossato l'obbligo di valutazione ex art. 42 bis del TU Espropriazione in capo all'appellante Anas e dichiarando che Anas non ha alcun obbligo in tale senso, mentre nella restante parte la conferma;
- p. con atto di significazione, invito e diffida notificato alla Regione Campania il 31.3.2016 la signora Anna Votta Ronza in forza di dette sentenze esecutive chiedeva l'ottemperanza, invitando in mancanza il Prefetto della Provincia di Caserta nominato quale Commissario ad acta ad ottemperare in via sostitutiva (così come disposto nella sentenza del TAR Campania n. 3390/2015 come confermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 862/16);
- q. che il Prefetto di Caserta con nota prot. 0023675 del 11/4/2016 pervenuta alla Regione Campania al prot n. 274063 del 21/04/2016 chiedeva copia della documentazione di cui in oggetto e di conoscere con la massima sollecitudine le determinazioni adottate.

PRESO ATTO

- α. che a seguito di tale investitura la competente UOD 09 della Direzione Generale Mobilità ha effettuato apposite indagini catastali interessanti la proprietà oggetto dell'esproprio, riscontrando effettivamente la presenza dell'impronta della sede stradale sulla particella 1205, la quale risulta soppressa "unito strade pubbliche per stato di fatto provvedimento di autotutela tecnico – amministrativo d'uffici con variazione d'ufficio del 19.3.2001, prot. 00076785, in atti dal 18.5.2001 (n. 659.1/2001).
- β. che al fine di consentire il completamento dell'istruttoria finalizzata all'emissione del provvedimento di acquisizione sanante in ottemperanza alle sentenze in oggetto si è ritenuto necessario un sopralluogo congiunto con i soggetti interessati, giusta nota prot. n. 313724 del 06/05/2016, che si è tenuto sui luoghi, in Casaluce addì 20 Maggio 2016.
- χ. che nel corso del detto sopralluogo, durante il quale è stato effettuato anche un rilievo fotografico, è stato accertato che sulla particella 1205 (come riportata nella consulenza tecnica di ufficio redatta dall'arch. Giuseppe Nigro nel corso del giudizio davanti al TAR della Campania nel ricorso n. 5620/12 definito con la sentenza n. 6049/2013 di cui si è detto), è stato realizzato lo svincolo della Bretella di Raccordo Asse Mediano – Asse di Supporto (oggi SP/335) costituita da un rilevato stradale a due sensi di marcia che ha occupato trasversalmente il fondo originario

dividendolo in pratica in due parti residuali rappresentate da mappale 1204 e 1206 mentre la particella 1205 è individuante la sede stradale ed il suo relativo ingombro.

- δ. che l'opera pubblica risulta completa poiché presenta pavimentazione, guard-rail, segnaletica orizzontale e verticale nonché funzionante in quanto aperta al traffico veicolare, così come già ritenuto dal TAR della Campania nella sentenza n. 6049/13 passata in giudicato.
- ε. In esecuzione della sentenza Consiglio di Stato n. 862/16, la UOD 09 – Reti viarie e viabilità regionale competente in merito all'acquisizione, ha eseguito specifico sopralluogo sulle aree in oggetto, iniziando di fatto la procedura per l'acquisizione in proprietà – ex art. 42 bis del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;

TENUTO CONTO

- α. Che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 99 e 101 del D.lvo n. 112 del 31.3.98 e del D.lvo 96/99, del DPCM 21.2.2000 e del DPCM 21.9.2001, sono stati consegnati alla Regione Campania n. 61 strade statali (richiamate nella allegata documentazione di dettaglio del suddetto verbale, composta di schede e relativi elenchi);
- β. che con verbale di consegna del 17/10/2001, l'ANAS ha consegnato alla Regione Campania i beni mobili, come ivi individuati, nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovavano

CONSIDERATO

- a. che la restituzione del bene al proprietario non è assolutamente effettuabile, stante l'attualità e l'eccezionalità delle ragioni di interesse pubblico che impongono la permanenza dell'opera considerato il rilievo strategico della stessa nell'ambito del sistema viario, la prevalenza delle medesime sui contrapposti interessi privati dei proprietari, la carenza di alternativa all'acquisizione di cui all'art. 42 bis la disposizione contenuta al comma 8, dell'art. 42 bis, per cui lo speciale procedimento acquisitivo di cui all'art. 42 bis è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore;
- b. che è necessario mantenere l'opera così come realizzata sull'area tutt'ora occupata in assenza di un valido titolo al fine di non vanificare l'importante investimento pubblico realizzato;
- c. che con verbale del 23/12/2016, in allegato, le parti regolarmente costituite hanno concordato l'importo di € 2.910.955,00 spettanti alla Sig. Anna Votta a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, comprensivo di € 438.266 da restituire al Commissario di Governo a cura della Sig.ra Anna Votta e dall'Avv. B. Della Morte.

VISTO

l'art. 42-bis, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità) – rubricato "Utilizzazione senza titolo di

un bene per scopi di interesse pubblico”, ai sensi del quale valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza il bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al suo patrimonio dietro corresponsione di un indennizzo al proprietario;

RITENUTO

α. ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 bis del DPR 327/01 e s.m.i.:

- di dover acquisire al patrimonio indisponibile della Regione Campania, per lo scopo di cui in premessa - l'area di mq 6.480 individuata catastalmente al foglio n. 9 particella n. 1205 (ex 61) come riportata nella consulenza tecnica di ufficio redatta dall'Arch. Giuseppe Nigro, nel corso del giudizio davanti al TAR della Campania nel ricorso n. 5620/12 definito con la sentenza n. 6049/2013 secondo l'allegata planimetria e le visure catastali che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dover riconoscere alla proprietaria signora Anna Votta Ronza un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, così come disposto dalla sentenza del TAR della Campania n. 6049/2013;
- di dover liquidare alla medesima signora Anna Votta Ronza, a titolo di indennizzo per i pregiudizi di cui al punto che precede, l'importo di € 2.910.955 come calcolato ed indicato nel verbale redatto il giorno 23/12/2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui € 438.266 da restituire al Commissario di Governo,

CONSIDERATO

- che l'importo di € 2.910.955 costituisce debito fuori bilancio e, pertanto, l'effettivo pagamento a favore della Sig. Anna Votta viene rimandato all'approvazione del relativo provvedimento;
- che la Direzione Generale si riserva di adottare eventuale azione di rivalsa nei confronti di ANAS e/o ASCOSA in relazione alla vicenda di cui sopra

DATO ATTO, altresì, che

- α. con D.G.R. 612/2011 è stato approvato il Regolamento n. 12 “ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania”;
- β. con D.G.R. n. 478/2012 modificata dalla D.G.R. n. 528/2012 è stata approvata, tra l'altro, l'articolazione delle strutture ordinamentali sulla base delle competenze da svolgere;
- γ. in particolare, ai sensi della citata delibera le funzioni amministrative in materia di viabilità e strade regionali sono state attribuite alla Direzione Generale Mobilità – 53 07 UOD 03;
- δ. con D.G.R. n. 488/2013 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali ed attribuiti alle nuove Direzioni Generali i capitoli di bilancio corrispondenti alle attuali funzioni

ε. con D.G.R. n. 420 del 16/09/2015, suddette funzioni sono state attribuite alla UOD 09 - Reti viarie e viabilità regionale.

VISTE

- la sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli n. 1110/2000
- la sentenza della C.C. n. 6689/10
- la sentenze TAR Campania n. 6049/2013 e l'ordinanza n. 6520, trasmesse dall'Ufficio Speciale - Avvocatura regionale – UOD 60 01 05 con nota prot. n. 251131 del 13/04/2015
- la sentenza TAR Campania n. 6520/2014
- la sentenza TAR Campania n. 3390/2015
- la sentenza del C. di S. sez. IV n. 862/2016, trasmessa dall'Ufficio Speciale - Avvocatura regionale – UOD 60 01 05 con nota prot. n. 171472 del 10/03/2016;
- il verbale del 23/12/2016 allegato al presente decreto per costituirne parte integrante.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla UOD 09 e delle risultanze e degli atti richiamati in premessa costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, la cui regolarità è attestata dal Dirigente della UOD competente a mezzo dell'invio del presente atto alla firma del Direttore Generale

DECRETA

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- α. di acquisire al patrimonio indisponibile della Regione Campania ai sensi dell'art. 42bis del DPR 327/01 e s.m.i, per le motivazioni di cui in premessa, l'area di mq 6.480 individuata catastalmente al foglio n. 9 particella n. 1205 (ex 61) come riportata nella consulenza tecnica di ufficio redatta dall'Arch. Giuseppe Nigro, nel corso del giudizio davanti al TAR della Campania nel ricorso n. 5620/12 definito con la sentenza n. 6049/2013 secondo l'allegata planimetria e le visure catastali che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- β. di riconoscere alla proprietaria signora Anna Votta Ronza un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, così come disposto dalla sentenza del TAR della Campania n. 6049/2013;
- χ. di liquidare alla medesima, a titolo di indennizzo per i pregiudizio di cui al punto che precede, l'importo di € 2.910.955 come calcolato ed indicato nel verbale redatto il giorno 23/12/2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, di cui € 438.266 da restituire al Commissario di Governo,
- δ. di dare atto che detta spesa di € 2.910.955 costituisce debito fuori bilancio e, pertanto, l'effettivo pagamento a favore della Sig. Anna Votta verrà eseguito all'approvazione di separato provvedimento;

- ε. di riservarsi di adottare eventuale azione di rivalsa nei confronti di ANAS e/o ASCOSA in relazione alla vicenda di cui sopra;
- φ. di demandare alla competente DG Risorse Strumentali le attività occorrenti alla effettiva acquisizione al patrimonio regionale dell'area di cui in premessa
- γ. di notificare il presente decreto:
 - alla signora Anna Votta Ronza,
 - all'ANAS
 - al Consorzio ASCOSA
 - alla DG Risorse Strumental
 - al BURC, ai sensi del D.lgs n. 33/2009, per la pubblicazione;

Bartocci

Di Grado